



# COMUNE DI CENTOLA

VIA TASSO – Prov. di SALERNO- C.A.P. 84051 - Tel. 0974 / 370711 – Fax 0974 / 933742

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

**REG. ORDINANZE NR. 034-A- 2008/ C/ Pal/ del 13/06/08**

**OGGETTO:** Orari di vendita degli esercizi commerciali in sede fissa, settore alimentare e non alimentare, fraz. **PALINURO**.

## IL SINDACO

**PREMESSO** che con ordinanza sindacale, n° 26/08, del 24/05/08, venivano fissati gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in conformità alla legge n. 114/98, del 31/03/98;

**VISTI** gli artt. 11,12,13, del D. Lgs. n° 114 del 31.03.1998 di "Riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell'art. 4, comma, 4 della Legge n° 59 del 15.03.1997;

**VISTA** la legge n°1 del 07/01/2000, emanata dalla Regione Campania, con la quale questa località è stata ricompresa tra i comuni turistici, e all'art.19, vengono stabilite le direttive per la determinazione dell'orario di vendita degli esercizi commerciali siti nei comuni costieri a rilevanza turistica, facenti parte della stessa Regione;

**RITENUTO** opportuno procedere, nel rispetto delle predette leggi, ad una modifica degli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali al dettaglio, al fine di far sì che detti orari meglio corrispondano alle esigenze dei consumatori e siano armonicamente coordinati con quelli delle altre attività e con le esigenze complessive dei cittadini;

**VISTI** gli Artt. 11,12 e 13 del citato Decreto L.vo n. 114/98,riguardanti i criteri da adottare per la fissazione dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio e la facoltà dei Comuni di istituire la mezza giornata di riposo infrasettimanale;

**VISTO** in particolare il comma 1°e 2° dell'art.12, il comma 5° dell'art.11, del Decreto legislativo n°114;

**VISTO** l'art. 54 del DPR 24.07.1997 n. 616;

**VISTO** l'Art. 36, comma 3 della legge 142 del 08.06.1990 e successive modifiche;

**CONSIDERATO** che negli ultimi anni anche nei periodi di minore affl turistico, favorite anche dall'apertura della strada a scorrimento veloce c.d. CILENTANA, in diverse strutture ricettive alberghiere, in esercizio nella fraz. Palinuro, vengono ospitati un consistente numero di turisti facenti parte di gruppi organizzati;

**CONSIDERATO** che il Comune di Centola, essendo ubicato all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, costituisce particolare richiamo turistico anche durante i fine settimana;

**RITENUTO** opportuno, per motivi economici e turistici, dover contemperare anche alle esigenze dei turisti che frequentano nei periodi di minore afflusso turistico il litorale della fraz. Palinuro, nonché le altre località di richiamo facenti parte del Comune di Centola (Borgo Medioevale di S. Severino - Centro storico di Centola Capoluogo) e del Parco Nazionale del Cilento;

**RITENUTO** di dove adeguare il presente orario al calendario delle varie ricorrenze dell'anno 2008;

%%%%%%%%%% **S E G U E** %%%%%%%%%%

## O R D I N A

Nella frazione **PALINURO**, gli esercizi di vendita al dettaglio, muniti di autorizzazione commerciale o aperti previa comunicazione trasmessa ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs. 114/98, possono osservare il seguente orario giornaliero di apertura al pubblico: **dalle ore 7.00 alle ore 22.00**.

Nel rispetto di tali limiti massimi, ogni esercente può liberamente determinare il proprio orario, non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.

L'orario minimo di apertura giornaliero non potrà essere inferiore alle ore 6 (sei).

### **A) - 1° PERIODO DAL 01/10 AL 30/04**

**1) -APERTURA:** non prima delle ore 7.00

**-CHIUSURA:** non oltre le ore 22.00. Sono consentiti ulteriori 30 minuti per il riassetto esterno del locale.

Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa di qualsiasi genere, fatto salvo quanto specificato ai punti successivi, sono tenuti ad osservare la chiusura obbligatoria in tutte le giornate domenicali e festive.

Chiusura pomeridiana obbligatoria per riposo settimanale:

**GIOVEDÌ**, per gli esercizi del **settore alimentare**;

**LUNEDÌ**, per gli esercizi del **settore non alimentare**;

Nei mesi di **APRILE** ed **OTTOBRE** l'apertura antimeridiana e pomeridiana nei giorni festivi è facoltativa.

**2) - Dal 01/10 al 30/04, quando durante la settimana ricorrono altre festività oltre la domenica, oppure la chiusura infrasettimanale coincide con le ricorrenze:**

? Festa di San Valentino;                      ? Festa di Carnevale;                      ? Festa del papà;

? Festa della donna;                              ? Festa patronale;

**per entrambi i settori è abolita la chiusura infrasettimanale pomeridiana ed è facoltativa nel giorno festivo, compreso la domenica, la sola apertura antimeridiana fino alle ore 14,00.**

**3) - PERIODO NATALIZIO ( DALL' 08 DICEMBRE AL 09 GENNAIO)**

Durante il periodo NATALIZIO dal 08/12 al 09/01, gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa di entrambi i settori, hanno facoltà di non osservare la giornata di chiusura infrasettimanale ed è facoltativa l'apertura antimeridiana e pomeridiana nei giorni festivi, compreso **NATALE** e **CAPODANNO**

**4) - PERIODO PASQUALE:** Dalla settimana che precede la **PASQUA** (*domenica delle Palme*) al Martedì in Albis per entrambi i settori è abolita la chiusura pomeridiana per riposo settimanale ed è facoltativa l'apertura antimeridiana e pomeridiana nei giorni festivi.

**5) -** Gli esercizi di **PESCHERIA** e le rivendite di **FIORI** e **PIANTE**, hanno facoltà di determinare liberamente l'orario di chiusura ed apertura ritenuto idoneo, senza l'obbligo della chiusura pomeridiana infrasettimanale e quella festiva.

### **B) - 2° PERIODO DAL 01/05 AL 30/09**

#### **B-1 - SETTORE ALIMENTARE**

**6) - APERTURA : ORE 7.00**

**- CHIUSURA : ORE 23,30.** Sono concessi ulteriori 30 minuti per il riassetto esterno del locale.

Nel mese di **MAGGIO** è abolita la chiusura pomeridiana del **GIOVEDÌ** per riposo settimanale

Nei mesi di **MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE**, è facoltativa l'apertura **ANTIMERIDIANA** e **POMERIDIANA** nei giorni festivi.

I consumatori che al momento dell'orario di chiusura si trovano all' interno del negozio possono essere serviti regolarmente purché le porte dell' esercizio restino chiuse.

## **B- 2 - SETTORE NON ALIMENTARE**

**7) - APERTURA ORE 07,00**

- **CHIUSURA ORE 24,00. Sono concessi ulteriori 30 minuti per il riassetto esterno del locale.**

Dal 01/05 al 30/09, è abolita la chiusura infrasettimanale del LUNEDI ed è consentita l'apertura antimeridiana e pomeridiana nei giorni festivi.

**8) - Nei mesi di MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE**, è consentita effettuare l'apertura continuata e la chiusura serale è protratta fino alle ore **01,00**, con ulteriori **30 minuti** per il riassetto esterno del locale.

I consumatori che al momento dell'orario di chiusura si trovano all'interno del negozio possono essere serviti regolarmente purché le porte dell'esercizio restino chiuse.

### **ESCLUSIONI:**

**9) -** Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano alle seguenti tipologie di attività:

a) La rivendita di generi di monopolio -- Gli esercizi di vendita interni ai campeggi e complessi turistico-alberghieri -- Le rivendite di giornali .

Agli esercizi specifici di gelaterie - gastronomie - rosticcerie - pasticcerie si applicano gli orari previsti per i PP.EE.;

b) Le attività di panificazione con annessa vendita di pane, sono tenuti ad effettuare un orario giornaliero con apertura non prima delle ore 6.00.

**10) -** Gli esercizi MISTI, soggetti alla comunicazione/autorizzazione amministrativa di cui al DLgs 31.03.1998, n.114, (COMMERCIO AL DETTAGLIO SULLE AREE PRIVATE), e alla autorizzazione amministrativa di cui alla legge 25.08.1991, n.287 (PUBBLICI ESERCIZI), o a licenza per la vendita di GENERI di MONOPOLIO, nonché gli artigiani, gli industriali che vendono al dettaglio nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti beni di produzione propria, nelle ore nonché nei giorni in cui è prevista la chiusura delle attività commerciali di cui ai precedenti punti, devono sospendere la vendita degli articoli di cui alla comunicazione/autorizzazione amministrativa (D. L.vo 114/1998), ad eccezione del latte alimentare in confezione, nel caso in cui gli stessi esercizi restino aperti per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni o licenze.

Gli artigiani e gli industriali potranno vendere al dettaglio nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti beni di produzione propria nel rispetto degli orari massimi previsti per i PP.EE.

**11) -** L'esercente ha l'obbligo di osservare e a rendere noto al pubblico l'orario prescelto di effettiva apertura e chiusura al pubblico e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, mediante cartelli o mezzi idonei di informazione visibile dall'esterno e comunicarlo al competente ufficio Comunale, comunicando con anticipo di almeno 3 giorni, le eventuali successive variazioni riguardanti l'orario prescelto di apertura e di chiusura.

**12)-TUTTI GLI ESERCIZI DEVONO RIMANERE OBBLIGATORIAMENTE APERTI NEI SEGUENTI PERIODI DELL'ANNO ( e con orario giornaliero non inferiore ad ore 6 –sei-):**

### **1° PERIODO :**

--- **PERIODO PASQUALE DALLA DOMENICA DELLE PALME AL MARTEDI IN ALBIS;**

--- **PERIODO NATALIZIO DAL 20 DICEMBRE AL 06 GENNAIO;**

### **2° PERIODO**

**-DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE;**

-Nei restanti periodi, la sospensione temporanea e volontaria dell'attività che debba protrarsi per un periodo superiore a gg. 30, deve essere comunicata al Comune con domanda almeno 10 giorni prima della data di inizio della sospensione stessa.

Nei periodi di apertura obbligatoria tutti gli esercizi devono mantenere la saracinesca alzata e le luci delle vetrine ed insegne accese almeno fino all'orario ufficiale di chiusura e 30 minuti di tolleranza per riassetto - (a prescindere dall'orario stabilito dal singolo esercente)

La violazione delle norme della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 250,00 (Euro Duecentocinquanta/oo) ad € 1.000,00 (Euro Mille/oo), **NON ESCLUSA L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA, RIGUARDANTE LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ DI GG. 5, IN CASO DI RECIDIVA PER CHI CORRE NELL'ARCO DELL'ANNO SOLARE IN TRE SANZIONI DELLA STESSA INDOLE, E FINO A GG. 15 SE TALE RECIDIVA E' DI OLTRE CINQUE SANZIONI, SEMPRE NELL'ARCO DELL'ANNO SOLARE.**

Il presente provvedimento abroga e sostituisce le precedenti ordinanze. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia;

Comanda a chi spetti di darne la più ampia diffusione presente provvedimento ai soggetti interessati.

Il Comando della Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sulla corretta applicazione e fedele osservanza delle disposizioni di cui innanzi.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i., ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.

**Dalla Residenza Municipale, 13/06/2008.**

**IL SINDACO**

Dott. Romano Speranza

